



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – Servizio legale

Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 12207 del 12.09.2012

Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  
della Lombardia

**LORO SEDI**

Ai Dirigenti responsabili degli Ambiti Territoriali  
dell'USR per la Lombardia

**LORO SEDI**

Alle OO.SS. della Scuola

**LORO SEDI**

Oggetto: **Assenze per gravi patologie - Art. 17, comma 9, del C.C.N.L. Comparto Scuola -  
Precisioni**

In considerazione degli ormai numerosi quesiti pervenuti a questo ufficio circa la corretta applicazione della disciplina delle assenze di cui in oggetto si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in ordine a quanto previsto, in favore del personale della scuola affetto da gravi patologie, dal comma 9 dell'art. 17 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola.

Come noto, la norma citata recita testualmente "*In caso di gravi patologie che richiedano **terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai **giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital** anche quelli di assenza dovuti alle **conseguenze certificate delle terapie.** Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione***".

La concreta applicazione di tale disposizione non sempre, in effetti, è risultata semplice, e ciò sia per il generico richiamo a *gravi patologie* non meglio specificate né elencate, sia perché non risulta normata in alcun modo la *natura e/o la durata delle terapie* che possono comportare uno stato di temporanea e/o parziale incapacità di lavoro in capo al dipendente.

Trattandosi di una particolare forma di tutela per i dipendenti - che sostanzialmente consiste nell'escludere dal computo del periodo massimo di comporto previsto per le assenze per malattia i giorni in cui il dipendente si assenta per ricovero ospedaliero o day hospital o comunque al fine di



sottoporsi a terapie salvavita connesse alla grave patologia - perché gli interessati possano invocare l'applicazione del citato beneficio è necessario il concorso di una serie di elementi.

Devono infatti sussistere ed essere valutati contestualmente due requisiti essenziali:

- che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da struttura convenzionata;
- che per fronteggiare la grave patologia da cui è affetto l'interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch'esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione *gravi patologie*, la valutazione della gravità non può essere rimessa all'amministrazione, ed in particolare al dirigente scolastico, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria.

L'art. 5, c.1, lett. a) del D.L.gs 124/98 del Ministero della sanità, e successivo regolamento (D.M. 329/99, come modificato dal DM 296/2001 e dal DM 279/2001), prevede un elenco di malattie considerate croniche ed invalidanti e di malattie rare che danno diritto a vari benefici, ma non tali da essere trasposte integralmente ai fini della normativa di cui al succitato art. 17. Non esiste dunque, allo stato, una elencazione di *patologie gravi*, ma solo la possibilità, da parte della competente ASL, di certificarne la gravità.

Risulta necessario, dunque, che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la sussistenza della *grave patologia*.

Tale certificazione non è però sufficiente a consentire automaticamente la fruizione dell'agevolazione contrattualmente prevista.

La norma, infatti, fa riferimento a **terapie** che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare (vedi nota precedente di questo Ufficio prot. 10038 del 23.07.2004).

La certificazione prodotta, dunque, dovrà far riferimento anche al percorso terapeutico adottato e contenere l'indicazione dei **giorni** durante i quali il dipendente dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque:

a. periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);



b. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate).

Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. *fasce di reperibilità*, così come previsto dall'art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, insieme a quelli per infortuni sul lavoro, a quelli riconducibili a malattie dipendenti da cause di servizio ed a quelli connessi a situazioni di invalidità riconosciuta.

La *ratio* della norma in esame è dunque dichiaratamente quella di sottrarre dal computo dei giorni di assenza per malattia (sia ai fini del calcolo del periodo massimo di comporta sia allo scopo di derogare alla regola della progressiva riduzione della retribuzione) i *giorni* di assenza dovuti alle conseguenze di terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti.

Da ciò discende che la certificazione medica da presentare al datore di lavoro (scuola) deve obbligatoriamente precisare:

- che trattasi di *grave patologia*;
- che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti sono *invalidanti*;
- indicazione precisa e puntuale dei giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti.

Solo ed esclusivamente, quindi, nelle ipotesi di effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte di soggetti affetti da gravi patologie e delle conseguenze certificate delle terapie eseguite, tali assenze dovranno essere escluse dal computo del periodo massimo di comporta (18 mesi) e retribuite per intero.

Non rientrano nella tipologia in esame i periodi di assenza derivanti direttamente da gravi patologie che rientrano, invece, nella previsione dei commi 1 e 8 dell'art. 17 summenzionato, e si devono pertanto considerare assenze per malattia da trattare secondo la disciplina generale sia per quanto riguarda la durata massima che il relativo trattamento economico.

In considerazione della incontestabile sensibilità dei dati trattati, tutta la documentazione afferente i casi in esame dovrà essere gestita secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Del resto, non risultano calzanti nei casi in esame, ragioni legate a privacy e riservatezza. Esistono infatti, come anche riportato dalla C.M. del P.d.C.M. 2/2010, situazioni particolari, nelle quali il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi. Sono, in particolare, situazioni nelle quali si deve decidere se applicare o meno al dipendente un regime *di favore*.

In tali casi la P.A. è obbligata ad applicare il regime generale, a meno che non sia in possesso della documentazione che le consentirà di applicare il regime più favorevole.



Il dirigente  
Luciana Volta

